



Ancora difficoltà per il settore costruzioni

I dati del PIL al secondo trimestre 2018 confermano la decelerazione dell'economia italiana che potrebbe compromettere l'aggancio di una ripresa tardiva nel settore delle costruzioni. Il mercato delle abitazioni rimane in deflazione: nel primo trimestre 2018 l'indice dei prezzi delle abitazioni diminuisce dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% nei confronti dello stesso periodo del 2017 (era -1,2% nel quarto trimestre 2017). La flessione tendenziale è da attribuirsi esclusivamente ai prezzi delle abitazioni esistenti che manifestano una variazione negativa pari a -0,8%, in attenuazione da -1,5% del trimestre precedente. I prezzi delle abitazioni nuove, invece, accelerano su base tendenziale passando dal +0,2% del quarto trimestre del 2017 al +1,3% del primo trimestre del 2018. A maggio 2018 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente e nella media del trimestre marzo-maggio 2018 si osserva un calo congiunturale del 2,2%. Nei primi cinque mesi del 2018, l'indice della produzione nelle costruzioni, elaborato su dati corretti per effetti di calendario, mostra una sostanziale stagnazione (+0,5%).

Nel I trimestre 2018 le compravendite immobiliari (pari a 176.687) crescono dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, in rallentamento rispetto all'1,6% del quarto trimestre 2017; in particolare scende a +0,5% la dinamica congiunturale del settore abitativo - era +2,3% il trimestre precedente - mentre sale del +1,3% l'economico, che era in calo del 7,6% il trimestre precedente.

Da sottolineare a marzo 2018 le compravendite rimangono del 32,4% inferiori al massimo registrato nel II trimestre del 2006. Infine l'indicatore anticipatorio dei permessi di costruire nel quarto trimestre del 2017 registra una riduzione congiunturale del -4,4% per il numero di abitazioni e del -3,7% per la superficie utile abitabile, su dati al netto della stagionalità. Anche la superficie dei fabbricati non residenziali segna una ampia flessione (-16,4%), annullando la crescita congiunturale del trimestre precedente (terzo del 2017). In controtendenza il clima di fiducia delle imprese che, a giugno 2018, ha fatto segnare un aumento nel settore delle costruzioni; in particolare si osserva un deciso miglioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative sull'occupazione presso l'azienda.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
		Pomeriggio su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
		Pomeriggio su appuntamento	
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
		Pomeriggio su appuntamento	
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.30

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: Cosa cambia col Decreto Dignità per le imprese	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: Decreto Dignità tutte le novità per i datori di lavoro	da pag. 5
Credito: La tabella dei tassi	da pag. 8
Affari Generali: "Stella al Merito del Lavoro" possibile candidarsi	da pag. 9
Ambiente e Sicurezza: Qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso.	da pag. 10
Energia: Slitta la scadenza di tutela	da pag. 11

Il Decreto Dignità è in vigore

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio il Decreto Legge n. 87/2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. Il provvedimento è suddiviso in cinque Capi, in cui sono contenute, rispettivamente: misure per il contrasto al precariato, misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, misure per il contrasto alla ludopatia, misure in materia di semplificazione fiscale, disposizioni finali e di coordinamento.

A seguire, segnaliamo i principali interventi in ambito tributario.

Split payment

Il decreto dignità, modificando l’articolo 17-ter, interviene nuovamente sull’ambito applicativo della scissione dei pagamenti stabilendo che le relative disposizioni non si applicano alle prestazioni di servizi rese alla Pa i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti vengono nuovamente esclusi dall’applicazione dello split payment (come previsto dalla disciplina originaria).

Le nuove norme, peraltro, si applicano alle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto dignità).

Il nuovo calendario spesometro

Il decreto legge 87/2018 ha modificato la scadenza per la trasmissione dei dati relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2018; la norma originaria (articolo 21, DI 78/2010) dispone che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti passivi Iva, dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, deve essere effettuata ogni tre mesi, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Pertanto, per il terzo trimestre 2018, la scadenza era fissata al prossimo 30 novembre. Il “decreto dignità” ha differito tale termine al 28 febbraio 2019, ossia lo stesso giorno in cui andranno co-

municati anche i dati del quarto trimestre 2018. Per quanto riguarda, invece, i contribuenti che trasmettono i dati con cadenza semestrale (facoltà riconosciuta dall’ articolo 1 ter comma 2, lettera a), del DI 148/2017), il termine per la comunicazione relativa al primo semestre è il 30 settembre (nel 2018, è domenica e slitta automaticamente al 1° ottobre), per quella relativa al secondo semestre è fissato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

SPESOMETRO 2018		
Cadenza	Periodo di riferimento	Scadenza
Trimestrale	Primo trimestre	31 maggio 2018
	Secondo trimestre	1° ottobre 2018
	Terzo trimestre	28 febbraio 2019
Semestrale	Quarto trimestre	28 febbraio 2019
	Primo semestre	1° ottobre 2018
	Secondo semestre	28 febbraio 2019

Si segnala inoltre che per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro”) è stata disposta, dalla legge di bilancio 2018, l’abrogazione dal 1° gennaio 2019, contestualmente all’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati.

Novità per il redditometro dal 2016

L’accertamento sintetico del reddito complessivo (“redditometro”) sarà rivisto e modificato come strumento di verifica e controllo; abrogato il Dm 16 settembre 2015, il nuovo decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dovrà essere emanato solo dopo aver sentito l’Istat e le associazioni più rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Le nuove regole troveranno applicazione a partire dall’anno d’imposta 2016.

Disciplina dell'iperammortamento

Il Dl 87/2018 ha modificato la disciplina dell'iperammortamento con il precipuo obiettivo di ancorare il beneficio agli investimenti effettuati in Italia. Si prevede, infatti, che il bonus spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia. È questa, quindi, la principale modifica apportata dal "decreto dignità" alla disciplina dell'agevolazione finalizzata a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0".

Il decreto, peraltro, interviene anche su altri aspetti, nell'ottica di prevedere un apposito meccanismo di recupero nelle ipotesi di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati.

Crediti commerciali e cartelle

Anche nel 2018 le imprese e i professionisti che vantano crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione possono utilizzarli in compensazione per pagare i debiti derivanti da cartelle di pagamento. A stabilirlo è il "Decreto legge dignità" all'articolo 12 bis. Il legislatore ripropone pertanto l'operatività del meccanismo introdotto nel 2013 e la cui applicazione è stata estesa di anno in anno. Tuttavia, diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, questa volta la disposizione è immediatamente operativa, in quanto non si rinvia a un successivo decreto ministeriale di attuazione.

Sono operative le modalità indicate dal Dm 24 settembre 2014 e la compensazione è applicabile con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Il "decreto dignità" ha modificato la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevedendo una restrizione del suo ambito oggettivo di applicazione con riferimento, in particolare, a taluni costi di acquisto (anche in licenza d'uso) di beni immateriali connessi a operazioni infragruppo.

Misure per il contrasto alla ludopatia

Aumenta la misura del prelievo erariale unico su slot machine e videolottery: dal 1° settembre, l'aliquota di tassazione passerà, rispettivamente, dal 19 al 19,25% e dal 6 al 6,25%. Un ulteriore incremento di 0,25 punti percentuali è programmato a partire dal 1° maggio 2019: da quella data, il Prelievo fiscale si attesterà al 19,5% per le slot machine e al 6,5% per le Videolottery.

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ

È stato introdotto dall'articolo 57 bis Dl 50/2017 un incentivo fiscale, nella forma del credito d'imposta, per gli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale e le regole attuative del bonus pubblicità sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2018.

Di seguito si riepilogano, in sintesi, gli aspetti principali della disciplina:

- ➔ **beneficiari** - imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali
- ➔ **investimenti agevolabili** - investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (investimenti incrementali); inoltre, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016
- ➔ **tipologia di agevolazione** - credito d'imposta
- ➔ **misura dell'agevolazione** - 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative
- ➔ **utilizzo del tax credit** - il credito d'imposta è

utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

- ➔ **limiti** - il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria
- ➔ **procedura di accesso all'agevolazione** - per accedere al credito d'imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un'apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l'Informazione e l'editoria); per il 2018 la comunicazione telematica deve essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va effettuata in modo separato
- ➔ **entrata in vigore del decreto** - 8 agosto 2018.

F24 CON COMPENSAZIONE A RISCHIO

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018 da attuazione alla disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2018 secondo cui, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio: se a seguito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'F24, la delega viene regolarmente eseguita; in caso contrario, i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Il provvedimento innanzitutto individua i criteri da utilizzare per la selezione delle deleghe a rischio che faranno riferimento:

- ➔ alla tipologia dei debiti pagati
- ➔ alla tipologia dei crediti compensati
- ➔ alla coerenza dei dati indicati nell'F24
- ➔ ai dati presenti in Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici) relativi ai soggetti indicati nell'F24
- ➔ ad analoghe compensazioni effettuate in prece-

denza dai soggetti indicati nell'F24

- ➔ al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31 ("Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi"), comma 1, DI 78/2010. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo punto, viene stabilito che, dal 29 ottobre 2018 (data di decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento), i relativi modelli F24 dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

L'eventuale sospensione della delega trasmessa attraverso i servizi telematici dell'Agenzia riguarda il suo intero contenuto e viene comunicata tramite apposita ricevuta a chi ha inviato il modello F24, con indicazione della data in cui la stessa ha termine (comunque, non oltre trenta giorni dalla data di invio della delega).

Durante il periodo di operatività della sospensione:

- ➔ l'eventuale saldo positivo dell'F24 non viene addebitato
- ➔ la delega di pagamento può essere annullata secondo le ordinarie procedure telematiche
- ➔ il contribuente può inviare le informazioni ritenute necessarie per sbloccare la delega sospesa.

Se a seguito delle verifiche risulta che il credito non è stato correttamente utilizzato, l'Agenzia, con apposita ricevuta, comunica lo scarto dell'F24 e la relativa motivazione a chi ha inviato il file; pagamenti e compensazioni si considerano non eseguiti.

Se, invece, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera effettuata nella data indicata nel file inviato: in caso di F24 a saldo zero, l'Agenzia ne comunica l'avvenuto perfezionamento; in caso di F24 con saldo positivo, l'Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato, dandone notizia a chi ha trasmesso il file.

Francesco Bandini

bandini@confartigianato.fo.it

DECRETO DIGNITÀ: CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICHE

In data 12 agosto c.a. è entrata in vigore la Legge n. 96/2018 di Conversione del D.L. n. 87/2018 (c.d. "Decreto Dignità"), introducendo importanti modifiche ed integrazioni al testo del Decreto (in vigore dallo scorso 14 luglio), soprattutto in merito al contratto di lavoro a tempo determinato e alla somministrazione di lavoro.

Queste le principali novità introdotte dalla Legge di Conversione.

Contratti a tempo determinato

La modifica più significativa è sicuramente rappresentata dall'introduzione di un periodo transitorio, fino al 31 ottobre 2018, durante il quale la nuova disciplina introdotta dal Decreto Dignità non trova applicazione nel caso di proroghe e rinnovi di contratti a termine stipulati precedentemente al 14 luglio.

In tali casi, quindi, continueranno a valere le disposizioni in vigore all'entrata in vigore del Decreto:

- ➔ numero di proroghe ammesse: 5 (e non 4 come previsto dal D.L. 87/2018);
- ➔ limite massimo di durata pari a 36 mesi (e non 24);
- ➔ assenza di una causale per le proroghe oltre i 12 mesi ed i rinnovi.

Al termine del periodo transitorio, quindi a far data dal prossimo 1° novembre, tale deroga verrà meno e di conseguenza le nuove regole del Decreto Dignità, come convertito in legge, troveranno applicazione per tutte le proroghe e per tutti i rinnovi di contratti a termine.

Perciò, dal 14 luglio 2018 sono vigenti i limiti imposti dal decreto Dignità esclusivamente per i nuovi contratti a tempo determinato. Con ciò identificando i contratti a termine stipulati con lavoratori che non hanno mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato con quello specifico datore di lavoro.

Tutt'altro che chiara la disciplina applicabile ai contratti prorogati / rinnovati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto (14 luglio) e la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso (12 agosto). Il Ministero del Lavoro ha

"rassicurato" circa il fatto che tali dubbi saranno oggetto di chiarimento in via di prassi attraverso l'emanazione di una circolare esplicativa.

Certo è, invece, che la maggiorazione dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine, del contributo addizionale dell'1,4% opera già dall'entrata in vigore del Decreto (14 luglio 2018), con esplicita esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Per quanto riguarda le nuove regole introdotte dal Decreto, con riferimento all'obbligo di indicazione delle causali, sono state apportate le seguenti integrazioni:

- ➔ in caso stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino il superamento di tale limite (si ricorda che è possibile stipulare un primo contratto a termine acausale di durata massima pari a 12 mesi), il contratto si trasforma a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento del termine di dodici mesi;
- ➔ l'effetto di trasformazione a tempo indeterminato del contratto consegue anche a tutti i casi di rinnovo in cui sia assente l'indicazione della causale nonché alla mancata indicazione della causale in caso di proroga dei contratti di durata superiore a 12 mesi. A tal fine si ricorda che il decreto subordina ciascun rinnovo all'indicazione della causale (e quindi anche nel caso di rinnovo del primo contratto a termine acausale) e che in caso di proroga, l'indicazione della causale è necessaria solo per i contratti di durata superiore a 12 mesi (per espressa previsione, infatti, il contratto può essere liberamente prorogato nei primi 12 mesi e l'indicazione della causale sarà necessaria solo qualora il termine complessivo - termine iniziale + proroga - ecceda l'anno).

Somministrazione di lavoro

Dal 14 luglio 2018 ai contratti di somministrazione stipulati a tempo determinato si applicano le nuove regole vigenti per contratti a termine, inclusa la maggiorazione del contributo addizionale (0,50%) a carico del datore di lavoro.

Con la Legge di Conversione, in vigore dal 12 agosto 2018, sono state introdotte le seguenti ulteriori modifiche in materia:

➔ salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite legale del 20%, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). Sono esclusi dall'applicazione dei suddetti limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, i lavoratori in mobilità, i soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

La norma introduce, quindi, un nuovo parametro di contingentamento fissando un limite legale del 30% quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione a tempo determinato;

➔ viene precisato che, nell'ambito del contratto di somministrazione, le condizioni previste dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (nella formulazione modificata dal Decreto Dignità) si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

Dalla formulazione della norma (che si riferisce genericamente alle "condizioni" di cui all'art. 19, comma 1) sembra, quindi, conseguire che le disposizioni relative ai limiti di durata e alle causali debbano essere rispettati solo dall'utilizzatore. A titolo esemplificativo, risulterebbe che il limite dei 12 mesi per il contratto acausale debba essere calcolato con riferimento all'utilizzatore e non al rapporto tra lavoratore e agenzia di somministrazione o, ancora, che la causale debba essere indicata tenendo conto della specifica esigenza dell'utilizzatore. Si tratta, comunque, di aspetti che necessitano di ulteriori chiarimenti anche in merito alle conseguenze di tale previsione sulla disciplina delle proroghe e dei rinnovi;

➔ viene reintrodotta la fattispecie della somministrazione fraudolenta, prevedendo che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile

Il nuovo articolo 1-bis prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, in favore dei datori di lavoro privati:

- ➔ con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate nel biennio 2019 - 2020,
- ➔ di soggetti aventi meno di 35 anni alla data della prima assunzione incentivata e che non abbiano avuto, neanche con altri datori, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero.

L'esonero, applicato su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Le modalità di fruizione dell'incentivo sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione.

Fermo restando tale delega, l'incentivo in parola ricalca l'impostazione data all'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile dalla Legge di Bilancio 2018, ed è pertanto lecito attendersi delle indicazioni operative da parte degli enti preposti in linea con quelle date a suo tempo con riferimento all'incentivo strutturale.

Indennità per licenziamenti illegittimi

In materia di licenziamenti illegittimi la conversione in Legge del Decreto conferma la tutela solo economica per gli assunti con il contratto a tutele crescenti, il cui impianto non viene alterato, ma alza l'indennità minima e massima spettante al licenziato, che per le imprese con più di 15 dipendenti su base locale (o 60 complessivamente) passano rispettivamente da 4 a 6 mensilità (nel minimo) e da 24 a 36 (nel massimo). Nel caso di imprese fino a 15 dipendenti, invece, l'indennizzo minimo passa da una soglia di 2 mensilità a 3, mentre è confermato il tetto massimo di 6 mensilità.

Per effetto di tale intervento, in sede di conversione del Decreto sono stati introdotti incrementi anche dell'eventuale offerta di conciliazione, pari

alla metà dei precedenti valori espressi dal Decreto 25/2015. Così, se prima si partiva da una soglia minima di due e massima di 18 mensilità, oggi la misura minima sale a 3 mensilità e quella massima viene aggiornata a 27 mensilità. Nelle imprese fino a 15 dipendenti, invece, l'importo per l'offerta di conciliazione non potrà essere inferiore a 1,5 mensilità e non superiore a 6 mensilità.

Prestazioni occasionali

L'articolo 2-bis introduce modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali, rendendo più fruibili i c.d. "nuovi voucher", ma solo per il settore agricolo e per alberghi e strutture ricettive che occupano fino a 8 dipendenti.

In pratica queste imprese nella comunicazione possono fare riferimento a una durata fino a dieci giorni (e non più a tre). Inoltre, ora devono indicare il monte ore complessivo presunto.

I voucher possono essere usati solo per pagare "le prestazioni rese da pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito".

A richiesta del prestatore il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo.

Il versamento anticipato all'INPS per l'acquisto dei voucher può essere effettuato anche tramite i soggetti abilitati alla consulenza del lavoro.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,077%	Euribor 3m + 5,350 = 5,027%	Euribor 3m + 6,750 = 6,427%	Euribor 3m + 8,300 = 7,977%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,677%	Euribor 3m + 3,700 = 3,377%	Euribor 3m + 4,700 = 4,377%	Euribor 3m + 5,400 = 5,077%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,677%	Euribor 3m + 3,700 = 3,377%	Euribor 3m + 4,700 = 4,377%	Euribor 3m + 5,400 = 5,077%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,927%	Euribor 3m + 5,150 = 4,827%	Euribor 3m + 6,300 = 5,977%	Euribor 3m + 8,300 = 7,977%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,077%	Euribor 3m + 2,900 = 2,577%	Euribor 3m + 4,700 = 4,377%	Euribor 3m + 5,400 = 5,077%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,677%	Euribor 3m + 3,700 = 3,377%	Euribor 3m + 4,700 = 4,377%	Euribor 3m + 5,400 = 5,077%

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,927%	Euribor 3m + 5,150 = 4,827%	Euribor 3m + 6,750 = 6,427%	Euribor 3m + 8,300 = 7,977%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,677%	Euribor 3m + 3,700 = 3,377%	Euribor 3m + 4,700 = 4,377%	Euribor 3m + 5,400 = 5,077%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,677	Euribor 3m + 3,700 = 3,377%	Euribor 3m + 4,700 = 4,377%	Euribor 3m + 5,400 = 5,077%

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,927%	Euribor 3m + 5,150 = 4,827%	Euribor 3m + 6,300 = 5,977%	Euribor 3m + 7,500 = 7,177%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,077%	Euribor 3m + 2,900 = 2,577%	Euribor 3m + 3,800 = 3,477%	Euribor 3m + 4,900 = 4,577%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,677%	Euribor 3m + 3,700 = 3,377%	Euribor 3m + 4,700 = 4,377%	Euribor 3m + 5,400 = 5,077%

“Stella al Merito del Lavoro” possibile candidarsi

Il requisito fondamentale per la concessione della decorazione, è l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi. Pertanto la decorazione può essere concessa ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti o pensionati/e: 1. di imprese pubbliche e private; 2. di società cooperative, anche se soci delle medesime; 3. di aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, 4. ai lavoratori e lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale. Pertanto sono esclusi · I dipendenti dello Stato, Regione, Province, Comune ed Enti Pubblici · I lavoratori coloni, mezzadri, coltivatori diretti, domestici · dipendenti di Studi professionali ed Enti Morali requisiti richiesti. Il candidato deve essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda l'esclusione dal bando, dei seguenti requisiti · cittadinanza italiana · aver compiuto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, 50 anni di età; · aver prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili alle dipendenze di una o più aziende, purchè il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali. Non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implicino successioni nella titolarità dell'azienda o trasformazioni della medesima. Deve inoltre essere dimostrato con idonea documentazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: a) l'essersi particolarmente distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale; b) l'aver, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti delle macchine e dei metodi di lavorazione; c) l'aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; d) l'essersi prodigato per istruire e preparare le nuove generazioni all'attività professionale. Per i lavoratori italiani all'estero di cui all'art. 5 della legge n. 143 del 5 febbraio 1992 le eventuali candidature dovranno essere presentate alla Rappresentanza diplomatica o all'Ufficio consolare di riferimento.

Per informazioni contattare Giuseppe Mercatali allo 0543 452960.

Qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso

Gli adempimenti richiesti

Lo scorso 3 luglio è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n.69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come “granulato di conglomerato bituminoso”.

Le principali novità introdotte dal Regolamento riguardano:

- ➔ l'individuazione di criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- ➔ l'introduzione della dichiarazione di conformità e le modalità di conservazione dei campioni;
- ➔ la definizione degli scopi per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso;
- ➔ le specifiche di conformità (verifiche, test e caratteristiche prestazionali) necessarie affinché il granulato di conglomerato bituminoso cessi di essere qualificato come rifiuto.

Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da “granulato di conglomerato bituminoso” classificati come “rifiuti cessati” (ex materie prime secondarie), a partire dal 30/10/2018 devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018. A tal fine, entro il 30/10/2018, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (in procedura ordinaria - art. 208 o semplificata - art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) dovranno presentare istanza/comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.

Qualora entro la suddetta data (30/10/2018) non pervenga alcuna istanza/comunicazione di aggiornamento, la scrivente SAC di Arpaè provvederà ad avviare d'ufficio il procedimento finalizzato alla modifica dell'autorizzazione/iscrizione al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02).

Gli impianti che non si adeguano al Regolamento in oggetto potranno continuare a svolgere alcune lavorazioni su tali rifiuti ma da esse potranno derivare solo rifiuti e non prodotti, né M.PS né “rifiuti cessati”, che restano pertanto sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta D.Lgs. n. 152/06.

sicurezza@confartigianato.fo.it

Slitta la scadenza della maggior tutela per energia elettrica e gas

Slitta dal luglio 2019 al luglio 2020 la fine dei prezzi tutelati che la Legge concorrenza fissava per il luglio 2019, per informazioni contattare Fabiola Foschi allo 0543 452844.